

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE**

**Deliberazione n. 57 del 23/12/2020**

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.**

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventitre** del mese di **dicembre** alle ore **18:30**, convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è riunito a porte chiuse il Consiglio dell'Unione.

A seguito dell'emergenza Covid-19, in conformità a quanto previsto dall'art.73 del D.L. 18/2020, la seduta si è svolta tramite il sistema di videoconferenza Lepida confERENCE nel rispetto delle modalità operative definite con decreto del Presidente dell'Unione n. 5/2020.

Risultano presenti i signori Consiglieri

ACERBI SARA	Presente in videoconferenza
AMADEI GIONATA	Presente in videoconferenza
BACCHILEGA ILVA	Presente in videoconferenza
BALLANTI LUCA	Presente in videoconferenza
BARONCINI SUSANNA	Presente in videoconferenza
BARZAGLI ALESSANDRA	Assente
BASSANI GIULIA	Presente in videoconferenza
BENASSI ANDREA	Presente in videoconferenza
BERTOZZI STEFANO	Presente in videoconferenza
BOSI NICCOLÒ	Presente in videoconferenza
CAPPELLI RICCARDO	Presente in videoconferenza
CARCIOFFI LUIGIA	Presente in videoconferenza
CAVINA MARCO	Assente
CENNI LUCA	Assente
CONTI ROBERTA	Assente
DALMONTE NICOLA	Presente in videoconferenza
DELLA GODENZA LUCA	Presente in videoconferenza
ESPOSITO ANGELA	Presente in videoconferenza
GRILLINI ALESSIO	Assente
ISOLA MASSIMO	Presente in videoconferenza in sede
LANZONI GIANMARCO	Presente in videoconferenza
LO CONTE MARINA	Assente
MAIARDI GIORGIA	Presente in videoconferenza
MANCINI SILVIA	Presente in videoconferenza
MANCURTI GAUDENZIO	Assente
MARTINEZ MARIA LUISA	Presente in videoconferenza in sede
MELUZZI DANIELE	Presente in videoconferenza

MERENDA SIMONE	Presente in videoconferenza
MERLINI FRANCESCA	Assente
MIRRI FILIPPO	Assente
MONTI MAURIZIO	Presente in videoconferenza
PACINI DIMITRI	Assente
PONZI KATIA	Assente
RICCIMACCARINI ESTER	Presente in videoconferenza
SAVORANI PIETRO	Presente in videoconferenza
SBARZAGLI BRUNELLA	Presente in videoconferenza
SILVAGNI VIRGINIA	Presente in videoconferenza
VIGNANDO ELISABETTA	Assente
ZOLI MASSIMO	Presente in videoconferenza

**PRESENTI N. 27**

**ASSENTI N. 12**

Sono presenti i seguenti Assessori esterni al Consiglio:

BRICCOLANI STEFANO in videoconferenza  
 NICOLARDI ALFONSO in videoconferenza  
 SAGRINI GIORGIO in videoconferenza

Presiede il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO dell'Unione della Romagna Faentina, Dott.ssa MARIA LUISA MARTINEZ.

Assiste il VICE SEGRETARIO Dott. RAVAIOLI PAOLO che partecipa alla seduta in videoconferenza dalla sede.

La seduta, riconosciuta valida per la presenza del prescritto numero legale, è aperta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Vengono designati scrutatori i Consiglieri:  
 Baroncini Susanna, Dalmonte Nicola, Lanzoni Gianmarco.

Successivamente il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO sottopone per l'approvazione quanto segue:

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.**

**IL CONSIGLIO DELL'UNIONE**

**Visto** lo Statuto dell'Unione della Romagna Faentina approvato ai sensi di legge;

**Visto** il vigente Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno approvato con la Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 54 del 23.12.2015;

**Richiamato** l'atto di Giunta dell'Unione della Romagna Faentina n. 103 del 30.12.2015 avente per oggetto "Imposta di Soggiorno. Determinazione tariffe per il 2016";

**Richiamato** l'atto di Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina n. 8 del 22.02.2018 avente per oggetto "Approvazione documento unico di programmazione 2018/2022, annualità 2018, e approvazione Bilancio di previsione finanziario 2018/2020 e allegati obbligatori";

**Premesso** che l'art. 4 del Decreto Legislativo 14/3/2011, n. 23, «*Disposizioni in materia di federalismo municipale*», ha:

a) introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;

b) previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;

c) disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs 14.3.2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 15.12.1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

#### **Visti, altresì:**

- l'art. 52 del D.lgs. 446/97 che dispone che *"... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie Entrate, anche Tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli Tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei Contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ..."*;
- il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs. 267/18.8.2000) che conferma, all'art. 149, che *"...La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.»* e precisa, all'art. 42, II comma, che rientra nella competenza del consiglio comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...";

**Richiamato** l'art. 4 comma 5-ter del D.L. 24.04.2017 n. 50 convertito nella Legge n. 96 del 21.6.2017;

**Richiamato** l'art. 180 del D.L. [19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [Legge 17 luglio 2020, n. 77](#), ed in particolare:

- il comma 3, che ha riformulato completamente la disciplina dell'Imposta di Soggiorno, introducendo un nuovo comma 1-ter all'interno dell'articolo 4 del D.lgs. 23/2011 e ss.mm.ii., per quanto concerne le strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, prevedendo pertanto che *"... il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 (...), con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata*

*cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'[articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471](#) ...”;*

- *il comma 4, che ha modificato l'articolo 4, comma 5-ter, del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, per quanto concerne le locazioni brevi, prevedendo che “... Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'[articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#), (...) con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'[articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471](#) ...”.*

**Ritenuto** pertanto necessario adeguare il regolamento alle richiamate previsioni normative, dando al contempo atto che sono comunque fatti salvi gli ulteriori adempimenti previsti, oltre che dalla legge, anche dallo stesso regolamento comunale in quanto comunque propedeutici da un lato al monitoraggio ordinato e regolare dell'andamento del gettito, e dall'altro alla possibilità di verificare, con tempestività, la completezza dei pagamenti e la regolarità delle dichiarazioni;

**Ritenuto** inoltre che, in attesa dell'emanazione del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal comma 4 dell'art. 180 del decreto legge [19 maggio 2020, n. 34](#), rimane in vigore per l'anno 2020 anche l'obbligo della presentazione del Conto di Gestione - Modello 21 da presentare da parte dei gestori delle strutture ricettive entro il 30 gennaio 2021 ai sensi della normativa contabile;

**Sentite** in data 11.12.2020 le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive locali, in conformità al dettato di cui all'art. 4 di cui in narrativa;

**Tanto** premesso e considerato, visto l'allegato regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

**Dato atto** che è stato acquisito il parere dell'Organo di revisione, ai sensi e per gli

effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000;

**DATO ATTO** che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli art. 49 e 147/bis del D.Lgs. 267/2000, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Uditi i relatori ed il successivo dibattito, riportati nel verbale di discussione in aula al quale si fa rinvio, il Presidente pone ai voti per dichiarazione a seguito di appello nominale del Vice Segretario la presente deliberazione che risulta approvata a maggioranza, riportando la seguente votazione:

Consiglieri presenti	n. 27	Consiglieri votanti	n. 22
Voti favorevoli	n. 19	Uniti per l'Unione Membri di diritto (Presidente Vice Presidente URF)	
Voti contrari	n. 03	Alternativa per Casola Fratelli d'Italia Riolo Viva	
Astenuti	n. 05	Pederzoli Sindaco per il buon governo di Brisighella Lista civica per Faenza Lega Salvini Premier Lista civica Prima Castello	

#### **DELIBERA**

1. per le motivazioni di cui in premessa, di modificare e sostituire il "*Regolamento per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno*" approvato con la Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 54 del 23.12.2015;
2. di dare conseguentemente atto che il nuovo testo del "*Regolamento per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno*" è quello riportato in allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
3. di disporre la trasmissione della presente deliberazione e del regolamento, entro trenta giorni dalla data della sua esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche Fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 15 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011;
4. di dare altresì atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 15 – quater del Decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15 bis, comma 1, del Decreto Legge n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 "... *A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno [...] hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale ...*";
5. di disporre che, in attesa dell'emanazione del Decreto del Ministro dell'economia

e delle finanze previsto dal comma 4 dell'art. 180 del decreto legge [19 maggio 2020, n. 34](#), rimanga in vigore per l'anno 2020 l'obbligo della presentazione del Conto di Gestione - Modello 21 da presentare da parte dei gestori delle strutture ricettive entro il 30 gennaio 2021 ai sensi della normativa contabile;

6. di dare atto che il presente provvedimento non necessita di copertura finanziaria mentre ha effetti indiretti sull'equilibrio finanziario e contabile dell'Unione in relazione ai contenuti regolamentari disciplinanti una entrata tributaria locale;

Successivamente il Presidente chiede l'immediata eseguibilità del presente provvedimento che, con votazione nominale con appello del Vice Segretario, ottiene il seguente esito:

Consiglieri presenti	n. 27	Consiglieri votanti	n. 22
Voti favorevoli	n. 19	Uniti per l'Unione Membri di diritto (Presidente Vice Presidente URF)	
Voti contrari	n. 03	Alternativa per Casola Fratelli d'Italia Riolo Viva	
Astenuti	n. 05	Pederzoli Sindaco per il buon governo di Brisighella Lista civica per Faenza Lega Salvini Premier Lista civica Prima Castello	

La votazione dell'immediata eseguibilità ha conseguito 19 voti favorevoli, quindi inferiori alla maggioranza ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, pertanto

**L'IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ NON È APPROVATA.**

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
MARTINEZ MARIA LUISA

(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

IL VICE SEGRETARIO  
RAVAIOLI PAOLO

(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Approvato con delibera del Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina  
n. 54 del 23.12.2015  
Modificato con delibera del Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina  
n. del

## INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Istituzione e presupposto
- Art. 3 - Soggetti passivi
- Art. 4 - Misura dell'imposta
- Art. 5 - Esenzioni
- Art. 6 - Obblighi del gestore e versamento dell'imposta
- Art. 7 - Interventi da finanziare
- Art. 8 - Attività di controllo e accertamento dell'imposta
- Art. 8 bis – Presentazione del conto giudiziale dell'agente contabile
- Art. 9 - Sanzioni
- Art. 10 - Riscossione coattiva
- Art. 11 – Rimborsi
- Art. 12 – Contenzioso
- Art. 13 - Funzionario responsabile dell'imposta
- Art. 14 - Disposizioni finali e transitorie



## **Art. 1**

### **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento é adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.02.2011 e all'art. 4 comma 5 ter del D.L. n. 50 del 24.04.2017 convertito nella legge n. 96 del 21.06.2017.

## **Art. 2**

### **Istituzione e presupposto**

1. L'Imposta di Soggiorno é istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° Maggio 2016, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3 della Legge n. 212/2000 e dall'art. 1 comma 26 della Legge n. 208/2015.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive di cui alla Legge Regionale in materia di turismo, ivi compresi gli immobili destinati alla locazione breve di cui all'art. 4 comma 5-ter del D.L. 24.04.2017 n. 50, ubicate nel territorio dell'Unione della Romagna Faentina fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi.

## **Art. 3**

### **Soggetti passivi**

1. L'imposta é dovuta dai soggetti che, non residenti nei Comuni aderenti all'Unione della Romagna Faentina, pernottano nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere ed altre tipologie ricettive, per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico - alberghiere, campeggi, villaggi turistici, marina resort, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico, arre attrezzate di sosta temporanea, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale regolamentate dalla L.R. n. 16/2004, modificata dalla L.R. n. 4/2010 della Regione Emilia Romagna, etc., nonché gli immobili destinati alla locazione breve di cui all'art. 4 comma 5-ter del D.L. 24.04.2017 n. 50, ubicati nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione della Romagna Faentina.
2. I soggetti di cui al comma 1 corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale pernottano o ai soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi, nel caso di contratti di locazione brevi di immobili ad uso abitativo.
3. L'imposta deve essere versata dal soggetto passivo (o per suo conto) entro il termine del soggiorno o, in caso di soggiorni prolungati, entro il termine dei 5 pernottamenti consecutivi.
4. In caso di ripetuti e sistematici pernottamenti da parte di lavoratori pendolari, nel computo del periodo continuativo sono incluse le interruzioni durante i weekend (sabato e domenica) e i festivi. La continuità del soggiorno si intende interrotta qualora l'interruzione del periodo di pernottamento continuativo superi i 3 giorni lavorativi (da lunedì a venerdì). La condizione di lavoratore pendolare sarà comprovata da dichiarazione del datore di lavoro ovvero, per il lavoratore autonomo, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.

## **Art. 4**

### **Misura dell'imposta**

1. L'Imposta di Soggiorno é determinata per persona e per pernottamento ed é graduata con riferimento alla tipologia delle strutture e delle altre tipologie ricettive definite dalla normativa

regionale, che tengono conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.

2. Le aliquote dell'imposta sono stabilite dalla Giunta dell'Unione con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla Legge. In assenza di provvedimenti successivi di variazione dell'imposta vale la misura stabilita dalla Giunta dell'Unione con l'ultimo atto deliberativo adottato.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della L. n. 296/2006, l'importo minimo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti è pari a € 0,49.

## **Art. 5 Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento:

- a) i minori fino al compimento del sedicesimo anno di età;
  - b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio dei Comuni aderenti all'Unione della Romagna Faentina, in ragione di un accompagnatore per paziente;
  - c) il personale appartenente alla polizia di Stato e locale, alle altre forze armate, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco o della Protezione Civile che soggiornano per esigenze di servizio;
  - d) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;
  - e) il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
  - f) il soggetto che presta volontariato per emergenze dettate da eventi/calamità naturali;
  - g) i soggetti invitati specificatamente per "educational" ed attività a scopo di divulgazione e promozione delle potenzialità turistiche del territorio dell'Unione;
  - h) i portatori di disabilità con invalidità superiore al 76%, con idonea documentazione, ed il loro accompagnatore (una persona per disabile);
  - i) i soggetti in carico ai servizi sociali e sanitari con certificazione del servizio interessato, nonché i cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, arrivati a seguito di flussi non programmati e rientranti in piani straordinari nazionali di accoglienza.
2. L'applicazione dell'esenzione di cui alle precedenti lett. b), c), f), g), h), ed i) è subordinata alla consegna, da parte dell'interessato al gestore della struttura ricettiva e/o di alloggio e accoglienza, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi di legge.

## **Art. 6 Obblighi e ruolo delle strutture ricettive e versamento dell'imposta**

1. I gestori delle strutture ricettive e delle altre tipologie ricettive, elencate all'art. 3 del presente regolamento, di seguito denominati "gestori", ubicate nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione della Romagna Faentina sono responsabili degli adempimenti strumentali all'esazione dell'imposta, nonché di tutti gli adempimenti previsti nei commi seguenti.

2. I gestori sono tenuti ad informare, anche affiggendo l'informativa in appositi spazi, i propri clienti ed intermediari dell'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni e delle sanzioni.

3. I gestori provvedono a riscuotere l'imposta dai propri ospiti, rilasciandone quietanza mediante propria ricevuta numerata e/o a scelta, fatturando direttamente l'importo oggetto di imposta, fuori campo IVA.

4. I gestori effettuano il versamento all'Unione della Romagna Faentina delle somme corrisposte dai soggetti passivi d'imposta, entro il quindicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, con le seguenti modalità:

- a) mediante bollettino di apposito conto corrente postale intestato all'Unione della Romagna Faentina o mediante bonifico bancario;

- b) tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul Portale dell'Unione della Romagna Faentina (in corso di attivazione);
  - c) altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione o previste dalla normativa.
5. I gestori devono altresì dichiarare trimestralmente all'Ente, entro i primi quindici giorni del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre (anche se pari a zero), il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, i nominativi degli ospiti che non hanno versato l'imposta segnalando le generalità dei soggetti passivi inadempienti, anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati), nonché eventuali ulteriori informazioni e/o annotazioni utili ai fini del computo della stessa.
6. È fatto obbligo al gestore di conservare tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno per almeno 5 anni dalla data del documento.
7. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura.
8. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
9. I gestori di portali telematici ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, che, ai sensi dell'art. 4 comma 5 ter del D.L. 50/2017, sono responsabili del pagamento dell'imposta e sono soggetti agli obblighi previsti dal presente articolo. Le modalità operative per l'attuazione di tali obblighi e per consentire le attività di controllo, potranno essere definite con atto convenzionale anche in deroga al presente regolamento.

## **Art. 7**

### **Interventi da finanziare**

1. L'impegno dell'Unione, per ciò che concerne la destinazione del gettito d'imposta, è di finanziare quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011, ossia la promozione del sistema turistico locale mediante la realizzazione di progetti riferibili a:
- a) interventi in materia di turismo e a sostegno delle strutture ricettive;
  - b) interventi di manutenzione e recupero, nonché fruizione e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali del territorio dell'Unione, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. Il gettito derivante dall'imposta di soggiorno, sarà utilizzato per 1/3 in attività di promozione e valorizzazione turistica di Unione e per 2/3 per interventi indicati dalle amministrazioni comunali da cui provengono le imposte incassate, in conformità agli ambiti finanziabili di cui al comma 1.
3. L'elenco degli interventi finanziati con l'Imposta di Soggiorno, predisposto di anno in anno, sarà parte integrante del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.
4. È costituito un tavolo tecnico con funzioni consultive e di monitoraggio, composto dal Sindaco referente per la funzione Turismo, dagli Assessori al Turismo dei Comuni dell'Unione e dai rappresentanti delle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative del comparto ricettivo, per tali intendendosi le associazioni datoriali che sottoscrivono il contratto collettivo nazionale del settore turismo o a cui queste fanno riferimento sul territorio. Il tavolo tecnico è convocato dal Sindaco referente dell'Unione e si riunirà periodicamente (almeno una volta l'anno) per monitorare l'applicazione dell'imposta con particolare riferimento ai temi di cui al precedente comma 1, alle eventuali problematiche di carattere tecnico e all'effettivo impiego del gettito dell'imposta.

## **Art. 8**

### **Attività di controllo e accertamento dell'imposta**

1. Ai fini dell'attività di controllo e accertamento dell'Imposta di Soggiorno, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, commi da 161 a 162 della Legge n. 296/2006, nonché l'art. 1219 del Codice Civile.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Unione della Romagna Faentina può:
  - invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive, i gestori della piattaforma telematiche ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ad esibire o trasmettere e documenti inerenti la gestione dell'imposta;
  - inviare, ai medesimi soggetti, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati;
  - richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici.
3. I gestori sono tenuti ad esibire e rilasciare documenti comprovanti le dichiarazioni rese, le modalità dell'imposta applicata ed i versamenti effettuati all'Unione su richiesta dell'Unione stessa, nonché tutta la documentazione inerente la gestione dell'imposta ai fini dell'attività di controllo e/o verifica.

### **Art. 9 Sanzioni**

1. L'Unione vigilerà sull'adempimento dell'imposta, sulla sua riscossione e sul relativo riversamento all'Unione stessa.
2. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 dell'importo dovuto.
3. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18/12/97 n. 471. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 161 e seguenti del D.Lgs. n. 296/2006.
4. Per ogni violazione del presente regolamento di cui agli art. 6 e 8 commi 2 e 3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981 e successive modificazioni.
5. Le strutture ricettive, in caso di ripetute violazioni, saranno segnalate all'Agenzia delle Entrate e alle competenti Autorità.

### **Art. 10 Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate dall'Unione, ai sensi del presente regolamento, a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di legge, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

### **Art. 11 Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; per quest'ultima fattispecie s'intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso.
2. Nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente riversata all'Unione per strutture e tipologie ricettive ubicate in altro Comune, la somma dovuta, a titolo di rimborso per tributo ed interessi

maturati, può essere versata direttamente al Comune soggetto attivo del tributo, previo consenso di quest'ultimo e apposita istanza del richiedente, fino a quando sono possibili le azioni di controllo, accertamento e/o recupero da parte dello stesso.

3. Gli interessi sulle somme da rimborsare sono calcolati nella misura stabilita dal vigente regolamento generale per la gestione delle entrate tributarie e decorrono dalla data in cui è stato eseguito il versamento.

4. Nei casi di versamento dell'Imposta di Soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 6. Qualora l'importo da compensare sia superiore o uguale a € 1.000,00, la compensazione non può avvenire automaticamente, ma deve essere autorizzata e concordata preventivamente con l'ufficio competente. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a € 12,00.

### **Art. 12** **Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'Imposta di Soggiorno sono devolute alle Commissioni Tributarie, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992.

### **Art. 13** **Funzionario responsabile dell'imposta**

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è nominato con deliberazione di Giunta dell'Unione.

2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

### **Art. 14** **Disposizioni finali e transitorie**

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, il presente regolamento è inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze mediante pubblicazione sul portale del federalismo fiscale.

2. Per particolari esigenze tecniche, la Giunta dell'Unione ha la facoltà di modificare, anche temporaneamente, i termini previsti dall'art. 6 del presente regolamento.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge in materia.

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**

Proposta n. 2020 / 8162  
del SERVIZIO TRIBUTI\*

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO -  
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

Dato atto che il Dirigente del Settore

richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benchè la funzione sia stata conferita.

con l'apposizione del parere di regolarità tecnica attesta l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento;

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 11/12/2020

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELEGATO  
RANDI CRISTINA  
(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

**VISTO DEL FUNZIONARIO**

Proposta n. 2020 / 8162  
del SERVIZIO TRIBUTI\*

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO -  
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

Il Responsabile del Servizio

richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benchè la funzione sia stata conferita.

con l'apposizione del visto di regolarità attesta l'assenza di qualsiasi interesse finanziario e economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento.

Visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto.

Lì, 11/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
COMPETENTE  
VENIERI ANDREA  
(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Proposta n. 2020 / 8162  
SERVIZIO TRIBUTI

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO -  
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio economico-finanziario

- attestata, con la sottoscrizione del presente parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

- per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerato:

x che l'atto non necessita di copertura finanziaria in quanto non comporta assunzione di spesa o diminuzione di entrata;

x che l'atto comporta può comportare riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente in relazione ai contenuti regolamentari disciplinanti una entrata tributaria locale;

esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere *FAVOREVOLE* in ordine alla regolarità contabile.

Lì, 15/12/2020

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO  
RANDI CRISTINA

(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)





**Certificato di Pubblicazione**

**Deliberazione di Consiglio n. 57 del 23/12/2020**

**Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.**

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 31/12/2020 .

Li, 31/12/2020

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
NALDI EMANUELA  
(sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



**Certificato di esecutività**

**Deliberazione del Consiglio n. 57 del 23/12/2020**

SERVIZIO TRIBUTI

**Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.**

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'albo pretorio on-line di questa Unione.

Li, 12/01/2021

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
SALUCCI DENIS  
(sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs, n. 82/2005 e s.m.i.)